



Nota Fiom sulla trattativa

Sulla base del mandato affidato al Segretario Generale dal Comitato Centrale sabato notte 19 gennaio, domenica è ripreso il confronto con Federmeccanica per il rinnovo del CCNL.

La trattativa si è infatti sbloccata in sede ministeriale, a fronte della disponibilità di Federmeccanica di modificare il "Documento finale" presentato il 14 gennaio, a partire dagli orari di lavoro.

Il confronto ha portato a una [ipotesi di accordo](#) che è stata siglata con riserva dalla Fiom. Tale ipotesi di accordo sarà sottoposta al voto del Comitato Centrale riconvocato martedì 22 gennaio.

Mercoledì 23 gennaio si svolgerà l'Assemblea dei 500, secondo le regole definite unitariamente da Fim, Fiom, Uilm, che fisserà la data per il referendum delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, vincolante per la firma dell'accordo.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 20 gennaio 2008



Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Federmeccanica – Assistal

Primi elementi di sintesi

- ***Sistema di relazioni sindacali***

È stato aggiornato e migliorato il sistema di relazioni sindacali (Osservatori, diritti d'informazione e commissioni). Una particolare attenzione alle tematiche relative ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori migranti.

E' stata contrattualmente recepita la direttiva europea sui diritti di informazione e consultazione nelle imprese con almeno 50 dipendenti.

- ***Ambiente e sicurezza sul lavoro***

Le imprese, dopo aver consultato gli RLS, dovranno informare, di norma ogni 6 mesi, i lavoratori sulle questioni della sicurezza e della salute, anche in relazione alle specificità aziendali inoltre il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori su richiesta scritta copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.

Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle imprese da 50 fino a 100 dipendenti e 70 ore per le imprese con almeno 100 dipendenti.

- ***Mercato del lavoro***

È stato fissato un limite massimo di 44 mesi per coloro che hanno svolto, con la stessa azienda e nella medesima mansione, periodi di lavoro sia interinale che con i contratti a termine, introducendo un percorso di stabilizzazione non previsto né dalla legge né dal contratto anche per il lavoro interinale e fissando un tetto massimo di 8 mesi alle eventuali proroghe previste per i contratti a termine.

Il periodo di prova svolto con i contratti a tempo determinato, apprendistato, interinale non viene ripetuto nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

Su contratti di inserimento, part-time, appalti, sarà istituita una commissione con funzione negoziale che dovrà terminare i lavori entro sei mesi.

Restano salvi gli accordi aziendali in materia.

- ***Parificazione delle normative tra operai e impiegati***

A decorrere dal 1° gennaio 2009 i trattamenti contrattuali dei lavoratori dell'industria metalmeccanica sono unificati con l'estensione, di norma, dei trattamenti degli impiegati agli operai, a partire dalla mensilizzazione della retribuzione. Agli operai attualmente in forza saranno retribuite con la tredicesima mensilità 11 ore e 10 minuti annue che armonizzano l'attuale paga oraria con la mensilizzazione.

Inoltre, ai fini delle maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario, la paga di riferimento sarà composta oltre che dai minimi contrattuali anche dal valore degli scatti, superminimi individuali e ulteriori elementi mensili o orari fissi o continuativi.

Dal 1° di febbraio 2008 entrano in vigore le nuove normative in materia di periodi di prova, preavviso e aumenti periodici di anzianità. In particolare la normativa degli scatti di anzianità è stata modificata riferendo la maturazione all'anzianità di azienda: in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base al nuovo livello e si proseguirà con la maturazione. La nuova normativa produce significativi vantaggi economici.

Dal primo gennaio 2008 entra in vigore anche per gli operai la maturazione di un giorno di ferie dopo 10 anni di anzianità aziendale e di una settimana dopo 18 anni. Per la maturazione non vale l'anzianità pregressa, tranne che per coloro che maturano 10 anni di anzianità aziendale a 55 anni di età che avranno comunque diritto ad un giorno di ferie in più.

Con la nuova disciplina del rapporto individuale di lavoro le parti non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale.

- **Orario di lavoro**

Come richiesto in piattaforma è stata confermata la normativa contrattuale sull'orario di lavoro (Articolo 5) che fissa in 40 ore l'orario settimanale non accogliendo quindi nel contratto le norme di flessibilità previste dalla legge 66.

Le ore di straordinario esente da contrattazione aumentano di 8 passando da 32 a 40 nelle imprese sopra i 200 dipendenti e da 40 a 48 nelle imprese sotto i 200 dipendenti.

Uno dei sette PAR (permessi annui retribuiti) a fruizione collettiva potrà nell'ambito dell'esame congiunto con le RSU essere spostato nell'anno successivo. In questo caso il lavoratore potrà chiederne il pagamento entro la fine dell'anno o conservarlo nel conto ore.

Le casistiche della normativa sull'orario plurisettimanale sono state estese e previste altre modalità di applicazione sempre con il vincolo dell'accordo sindacale con le RSU. Sono state aumentate le maggiorazioni relative al ricorso all'orario plurisettimanale.

- **Inquadramento**

L'elemento retributivo di professionalità per la parte più specializzata di 5° livello viene trasformata in vero e proprio livello contrattuale con il parametro retributivo della 5[^] super ed esteso anche agli operai.

Per i lavoratori di 3° che operano su più funzioni sarà previsto un elemento retributivo di professionalità secondo una declaratoria da definire entro febbraio 2009.

Entro la stessa data è prevista anche la conclusione del confronto sulla riforma sul sistema di inquadramento.

- **Salario**

Una tantum di 300 euro comprensiva dell'IVC erogata da pagare nel mese di marzo 2008 (267 €) uguali per tutti.

Incremento dei minimi contrattuali di 127 € al 5° livello (terzo livello 109 €) per una vigenza contrattuale di 30 mesi, in tre scaglioni 60 € a gennaio 2008, 37 € a gennaio 2009 e 30 € a settembre 2009.

Trasformazione dell'elemento perequativo, per coloro che hanno retribuzioni al minimo contrattuale in un istituto annuale il cui valore viene raddoppiato e fissato a 260 €.

Rivalutazione delle indennità di trasferta e di reperibilità.

Al più presto vi sarà inviata una nota più dettagliata sull'ipotesi di accordo.